

AVVISO AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO ALL'ARCHIVIO DEI RILEVATORI STATISTICI PER LE INDAGINI STATISTICHE PROMOSSE DALL'ISPAT, DALL'ISTAT, DAGLI ALTRI ENTI DEL SISTAN, DAGLI ALTRI ENTI DEL SISPAT O DEL SISTEMA PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Determinazione della Dirigente dell'ISPAT n. 26 del 7 maggio 2019.

Premessa

L'ISPAT per la realizzazione delle indagini di competenza necessita di un Archivio dei rilevatori statistici accreditati dal quale l'ISPAT, l'Istat, gli altri enti del Sistan, gli altri enti del Sispat e gli altri Enti del sistema pubblico locale della Provincia autonoma di Trento (di seguito anche detti "Committente") possano eventualmente attingere per affidare incarichi esterni di rilevazione statistica.

L'accREDITAMENTO all'Archivio dei rilevatori avviene tramite una libera manifestazione di interesse e dopo il superamento di uno specifico *test* attitudinale atto a verificare la sussistenza delle caratteristiche di idoneità richieste.

L'accREDITAMENTO all'Archivio ha validità fino al 31 dicembre 2023.

I rilevatori presenti nell'archivio alla data di pubblicazione del presente avviso mantengono il relativo *status* fino al 31 dicembre 2023, possono aggiornare la propria scheda rilevatore accedendo tramite *password* personale all'archivio; possono altresì richiedere la cancellazione dall'Archivio inviando una *email* a ispat@pec.provincia.tn.it.

Art. 1 - Compiti e obblighi dei rilevatori

L'attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (imprese, famiglie, edifici, Enti ecc.), attraverso modalità differenti, CAPI, CATI o PAPI a seconda della indagine statistica per la quale è richiesta l'attività.

Ogni rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni di coordinamento impartite dall'ISPAT e/o dall'ISTAT e/o da altro Committente.

I rilevatori incaricati in particolare devono:

- partecipare a specifici incontri di istruzione e formazione indetti dall'ISTAT e/o dall'ISPAT e/o da altro Committente;
- garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione;
- garantire la disponibilità agli spostamenti nel territorio provinciale per raggiungere i domicili delle famiglie/imprese/Enti ecc. da intervistare;
- garantire l'utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli spostamenti sul territorio provinciale assegnato che eventualmente si rendessero necessari, come ad esempio nelle zone non coperte dal trasporto pubblico;
- garantire l'utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio provinciale e per essere contattabili dai funzionari dell'ISPAT e/o di altro Committente;
- essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento con apposta la propria fotografia e/o altre credenziali fornite da altro Committente;
- provvedere alla compilazione dei questionari, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e tutte le informazioni necessarie alla rilevazione;

- provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza delle informazioni raccolte;
- concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
- riferire su eventuali problemi al proprio referente dell'ISPAT e/o di altro Committente;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'indagine o dal personale dell'ISPAT e/o di altro Committente;
- osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

I compiti di cui sopra possono essere integrati o specificati da ulteriori disposizioni impartite dall'Istat, dall'ISPAT e/o da altro Committente.

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità di rilevazione, attività diverse da quelle proprie dell'indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione può essere sollevato dall'incarico, vedersi applicata specifica penale prevista nel contratto e essere cancellato dall'Archivio dei rilevatori.

Art. 2 – Tutela della riservatezza e segreto statistico

I rilevatori sono vincolati al segreto d'ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 322/1989 (*norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*); sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, dalla normativa nazionale (D.lgs. 196/2003 e s.m.) e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (Sistan).

I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

Art. 3 – Trattamento giuridico-economico

L'attività dei rilevatori statistici si configura per l'ISPAT come incarico esterno di tipo occasionale mediante la sottoscrizione di contratti d'opera ai sensi di quanto disposto negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. E' escluso qualsiasi vincolo di subordinazione con il Committente, potendo il rilevatore organizzare in autonomia il lavoro affidatogli.

Eventuale altra tipologia contrattuale viene definita prima dell'affidamento dell'incarico dal relativo Committente.

Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con l'ISPAT o altro Committente. L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall'ISTAT, dall'ISPAT e/o da altro Committente, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, il compenso è determinato e corrisposto con apposito provvedimento.

L'entità del compenso, di volta in volta definita dall'ISTAT, dall'ISPAT e/o da altro Committente viene comunicata al momento della richiesta di disponibilità all'affidamento dell'incarico e comunque prima della stipulazione del contratto.

Il compenso è soggetto alle trattenute, se dovute, in base alle leggi vigenti.

Art. 4 – Requisiti per l’accredimento all’Archivio dei rilevatori e titoli preferenziali

Possono presentare la manifestazione di interesse per l’accredimento nell’Archivio dei rilevatori statistici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi obbligatori:

1. avere un’età non inferiore agli anni 18;
2. avere la cittadinanza italiana, oppure avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure avere la cittadinanza di Paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, *status* di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE);
3. possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) che permette l’accesso all’università (compreso diploma magistrale di quattro anni del vecchio ordinamento) o ad un percorso di studi equiparati a quelli universitari;
4. non avere subito condanne penali a titolo definitivo;
5. non essere stati dispensati dal servizio o licenziati da una Pubblica Amministrazione;
6. non essere lavoratori privati o pubblici dipendenti collocati a riposo.

Costituiscono requisiti preferenziali per l’affidamento dell’incarico di rilevatore il possesso di diploma di laurea, eventuali precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate per indagini statistiche anche per soggetti privati e la conoscenza delle lingue straniere (inglese e tedesco) ovvero delle lingue ladina, mochena o cimbra.

Per lo svolgimento dell’attività di rilevazione, è necessaria una adeguata conoscenza della lingua italiana, la familiarità e l’uso corrente dei più diffusi strumenti informatici; è inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio anche con mezzi propri.

Tutti i requisiti minimi devono essere posseduti dalla data di effettuazione del *test* e per tutto il periodo di accreditamento all’Archivio dei rilevatori statistici; è onere del rilevatore segnalare all’ISPAT la eventuale perdita di uno dei requisiti minimi che comporta la cancellazione dall’Archivio dei rilevatori statistici.

Art. 5 – Presentazione della manifestazione di interesse – Modalità e termini

La manifestazione di interesse all’accredimento all’Archivio deve essere compilata esclusivamente *online* sull’apposito modulo reperibile sul sito *internet* dell’ISPAT all’indirizzo *web*:

<http://www.statistica.provincia.tn.it> sezione “**Proposte di lavoro**” entro il termine perentorio del giorno **15 aprile di ogni anno**.

Non possono essere accettate le manifestazioni di interesse:

- inviate oltre i termini sopra indicati;
- non presentate mediante le modalità sopra indicate;
- mancanti dei dati obbligatori indicati con un asterisco (*).

In tali casi gli aspiranti rilevatori statistici sono automaticamente esclusi dalla procedura di accreditamento, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’ISPAT.

L’ISPAT non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni aventi origine da inesatta indicazione del recapito postale, *email* e/o numero telefonico da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento di indirizzo o del recapito telefonico indicato nella domanda di accreditamento, né per eventuali disguidi telematici comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nella manifestazione di interesse all'accREDITamento all'Archivio rilevatori, l'interessato deve indicare, oltre ai requisiti obbligatori indicati, di aver acquisito l'informativa al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, di cui al Regolamento UE 2016/679 e relativa normativa di attuazione, esprimendo o meno formale consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali ad altri Committenti oltre all'ISPAT.

I dati personali che il candidato è chiamato a fornire sono facoltativi, ma obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di accREDITamento secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale.

L'informativa completa è visionabile nella pagina *web* della manifestazione di interesse, è affissa nella sala di svolgimento del *test* e la sua presa visione è necessaria per poter procedere all'invio dei dati personali inseriti.

Per l'eventuale comunicazione di dati personali per l'assunzione dell'incarico di rilevatore presso altri Committenti, è necessario esprimere in modo espresso il relativo consenso.

In caso contrario l'ISPAT non può comunicare i relativi dati ad altri Committenti che ne facciano eventualmente richiesta.

Art. 6 – Procedura di accREDITamento all'Archivio dei rilevatori

Il Responsabile del procedimento, individuato presso l'ISPAT provvede alla convocazione dei candidati per l'espletamento del *test* attitudinale mediante invio di *email* e pubblicazione nel sito *web* dell'ISPAT almeno 10 giorni lavorativi prima della data del *test*.

Gli aspiranti rilevatori devono dichiarare al momento del *test* attitudinale il possesso dei requisiti citati, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Successivamente alle operazioni del *test* la struttura competente comunica ai candidati la data entro la quale si concludono le operazioni di controllo dei risultati, entro cui viene dichiarata l'idoneità all'attività di rilevatore ed entro cui viene proposto alla Dirigente dell'ISPAT l'elenco dei rilevatori accREDITati.

L'elenco dei rilevatori accREDITati (nome e cognome) viene quindi approvato entro 30 giorni dalla data di adozione del verbale di conclusione delle operazioni con provvedimento dalla Dirigente dell'ISPAT e, in conformità alla legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*), pubblicato nel sito *web* dell'ISPAT utilizzando la struttura della sezione "amministrazione trasparente" allegata al D.Lgs. n. 33/2013.

L'Archivio rimane consultabile al sito internet all'indirizzo:

http://antepreme.provincia.tn.it/pat_statistica_new/amministrazione_trasparente/

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura gli interessati devono inviare obbligatoriamente una *email* all'indirizzo **ispat@pec.provincia.tn.it**

Non sono ammissibili e non vengono prese in considerazione richieste telefoniche o via *fax*.

Art. 7 – Utilizzo dell'Archivio dei rilevatori e conferimenti di incarico

In base alle esigenze dell'ISPAT e/o di altro Committente, i candidati vengono contattati telefonicamente o via *email* per acquisire la loro eventuale disponibilità all'incarico.

Verificata la loro disponibilità e il possesso degli eventuali requisiti richiesti dalla specifica indagine, si provvede alla convocazione dei candidati per la riunione di formazione e coordinamento e successivamente, alla stipulazione

del contratto e, in caso di loro rinuncia o di mancanza dei requisiti richiesti, si procede a contattare altri candidati accreditati.

L'incarico ha durata compatibile con il corretto espletamento delle operazioni di rilevazione e dipende dalla specifica indagine statistica.

Il rilevatore, al conferimento dell'incarico, è tenuto alla presentazione della ulteriore eventuale documentazione richiesta dall'ISPAT e/o da altro Committente e si impegna ad effettuare ogni rilevazione affidata secondo le istruzioni di coordinamento impartite.

Art. 8 – Gestione dell'Archivio dei rilevatori e cancellazione dall'Archivio

L'ISPAT è l'unico soggetto che gestisce l'Archivio dei rilevatori.

I rilevatori accreditati devono comunicare tempestivamente all'ISPAT ogni variazione di recapito a cui inviare tutte le comunicazioni relative al conferimento degli incarichi.

I candidati possono essere cancellati dall'Archivio dei rilevatori statistici nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti minimi definiti all'art. 4 del presente Avviso;
- gravi inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione;
- richiesta di cancellazione tramite *email* da parte del rilevatore;
- infrazione al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- giudizio negativo comunicato all'ISPAT da altri Committenti.

Si procede alla cancellazione dall'Archivio con provvedimento espresso della Dirigente dell'ISPAT entro 30 giorni dalla richiesta o dalla conoscenza dell'evento.

Art. 9 – Controlli a campione sulle autocertificazioni

L'ISPAT si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati nella percentuale del 2%.